

## ALLEGATO A - ART. 9 STATUTO SOCIETA' REGGIO CHILDREN SRL

STATUTO IN VIGORE ART.9 "AMMINISTRAZIONE"	STATUTO MODIFICATO ART.9 "AMMINISTRAZIONE"
<p><del>La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.</del></p> <p><del>La Società può essere amministrata:</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>– da un amministratore unico;</del></li> <li><del>– da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, tenuto conto delle disposizioni vigenti relative agli equilibri di genere.</del></li> </ul> <p><del>La scelta circa il sistema di amministrazione è rimessa alla decisione dei soci e, nel caso di consiglio, motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.</del></p> <p>I componenti dell'organo amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) possono essere anche non soci;</li> <li>b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;</li> <li>c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;</li> <li>d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo, senza necessità di motivazione, senza preavviso e senza indennizzo;</li> <li>e) sono rieleggibili;</li> <li>f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.;</li> <li>g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..</li> </ul> <p>Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.</p> <p>In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p>	<p><b>La durata in carica dell'organo amministrativo è stabilita con decisione dei soci.</b></p> <p><b>L'organo amministrativo della società e' costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, tenuto conto delle disposizioni vigenti relative agli equilibri di genere.</b></p> <p><b>La delibera adottata dall'assemblea e' trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.lgs 175/2016."</b></p> <p>I componenti dell'organo amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) possono essere anche non soci;</li> <li>b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;</li> <li>c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;</li> <li>d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo, senza necessità di motivazione, senza preavviso e senza indennizzo;</li> <li>e) sono rieleggibili;</li> <li>f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.;</li> <li>g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..</li> </ul> <p>Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.</p> <p>In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p>